



Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO₂

(Ordinanza sul CO₂)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 30 novembre 2012¹ sul CO₂ è modificata come segue:

Art. 17c^{bis} cpv. 1 lett. a n. 1 e lett. b n. 1

¹ Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai seguenti veicoli pesanti:

- a. autocarri secondo l'articolo 11 capoverso 2 lettera f OETV²:
 1. con una configurazione degli assi di 4 × 2 e un peso garantito superiore a 16 t, oppure
- b. trattori a sella secondo l'articolo 11 capoverso 2 lettera i OETV:
 1. con una configurazione degli assi di 4 × 2 e un peso garantito superiore a 16 t, oppure

Art. 45 cpv. 3 lett. b n. 1^{bis}

³ La quota di cui al capoverso 2 è costituita dalla somma:

- b. dei diritti di emissione che non sono più assegnati a titolo gratuito in virtù:
 - 1^{bis}. dell'inadempimento di una convenzione sugli obiettivi secondo l'articolo 41 LEne³ o l'articolo 46 capoverso 2 LEne,

¹ RS 641.711

² RS 741.41

³ RS 730.0

Art. 46 cpv. 1^{bis}

^{1bis} La quantità calcolata è ridotta del 20 per cento in caso di inadempimento di una convenzione sugli obiettivi secondo l'articolo 41 LEn⁴ o l'articolo 46 capoverso 2 LEn.

Art. 46a cpv. 1

¹ Un gestore di impianti che a partire dal 2 gennaio 2026 partecipa per la prima volta al SSQE riceve, a partire dal momento in cui partecipa per la prima volta al SSQE, diritti di emissione a titolo gratuito dalla quota di cui all'articolo 45 capoverso 2.

Art. 46b cpv. 3

³ Se il gestore con un elemento di assegnazione di cui al capoverso 2 prova che il cambiamento della quota di attività è ascrivibile per almeno due terzi a una maggiore efficienza energetica, la quantità dei diritti di emissione attribuiti a titolo gratuito non viene ridotta.

*Art. 46f e 46g**Abrogati**Art. 46h* Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per l'utilizzo di carburanti per l'aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni

¹ Per l'utilizzo di carburanti per l'aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni secondo l'allegato 15 numero 5.1 su voli che rientrano nel SSQE, sono disponibili 550 000 diritti di emissione per il periodo 2026–2030.

² Gli operatori di aeromobili commerciali possono richiedere ogni anno entro il 31 marzo l'assegnazione di diritti di emissione per i voli dell'anno precedente.

³ L'UFAM calcola la quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito a un operatore di aeromobili secondo l'allegato 15 numero 5.

⁴ Se la quantità complessiva di diritti di emissione richiesta supera la quantità disponibile, l'UFAM riduce proporzionalmente la quantità da assegnare ai singoli operatori.

⁵ L'UFAM pubblica le quantità dei diritti di emissione assegnati ogni anno ai singoli operatori di aeromobili.

Art. 96b cpv. 1, 3 e 6

¹ Un gestore di centrali termoelettriche a combustibili fossili su richiesta riceve il rimborso della differenza tra la tassa sul CO₂ pagata per i combustibili utilizzati nel periodo di domanda e il prezzo minimo secondo l'articolo 17 della legge sul CO₂.

⁴ RS 730.0

³ Per la valutazione dei costi esterni di cui all'articolo 17 della legge sul CO₂ l'UFAM tiene conto dei costi sostenuti per riparare i danni causati dall'emissione di gas serra.

⁶ Per comprovare la quantità di combustibili utilizzati, il gestore deve effettuare rilevamenti sulle entrate, sulle uscite e sui consumi dei combustibili, nonché sulle scorte.

Art. 134 cpv. 1 lett. fn. 2⁵

¹ I dati rilevati nell'ambito dell'esecuzione della presente ordinanza sono a disposizione delle autorità esecutive, nella misura necessaria all'esecuzione. In particolare:

- f. l'UFE trasmette all'UFAM i dati necessari per l'esame:
 2. delle convenzioni sugli obiettivi (art. 46, 67 e 68).

Art. 135 lett. d^{bis} e d^{quater}

Il DATEC adegua:

d^{bis}. l'allegato 9 numero 1: se viene modificato o sostituito il regolamento di esecuzione (UE) 2021/447⁶;

d^{quater}. l'allegato 9 numero 3.1a: se viene modificato o sostituito il regolamento (UE) 2023/956⁷;

Titolo dopo l'art. 146ag⁸

Sezione 2i: Disposizioni transitorie della modifica del ...

Art. 146ah Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per gestori di impianti

Per il 2026, i diritti di emissione per gestori di impianti sono assegnati a titolo gratuito secondo l'articolo 46 al più tardi fino al 30 giugno 2027.

⁵ Secondo il progetto posto in consultazione «Disposizioni esecutive sulla legge sul CO₂ per il periodo dopo il 2024», consultabile all'indirizzo: www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2024 > DATEC > Procedura di consultazione 2024/57.

⁶ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, del 12 mar. 2021, che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell'articolo 10 bis paragrafo 2 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L 87 del 15.3.2021, pag. 29

⁷ Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 mag. 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, versione della GU L 130 del 16.5.2023, pag. 52

⁸ Secondo il progetto posto in consultazione «Disposizioni esecutive sulla legge sul CO₂ per il periodo dopo il 2024», consultabile all'indirizzo: www.fedlex.admin.ch >

Art. 146ai Restituzione di diritti di emissione ricevuti in eccesso per operatori di aeromobili

Se un operatore di aeromobili a cui sono stati assegnati diritti di emissione a titolo gratuito secondo l'articolo 46f del diritto previgente, non opera voli secondo l'allegato 13 nel 2025, deve restituire all'UFAM i diritti di emissione assegnati a titolo gratuito per quell'anno entro il 30 novembre 2026. I diritti di emissione restituiti sono cancellati.

II

Gli allegati 3a, 9 e 15 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

Allegato 3a
(art. 6 cpv. 3)

Requisiti per il calcolo delle riduzioni delle emissioni e il piano di monitoraggio per progetti e programmi connessi a reti di riscaldamento a distanza

N. 3.4

3.4 Calcolo delle emissioni di riferimento

$$ER_{in\ corso,y} = \sum_k C_{in\ corso,k,y} * FE_{in\ corso} * FR_{in\ corso, v,y} * I / (I - WVN) \quad (3)$$

dove:

$C_{in\ corso,k,y}$ Fornitura attesa di calore agli utilizzatori esistenti nell'anno y [MWh]; nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.2.

k Tutti gli utilizzatori esistenti, esclusi gli impianti, i cui gestori sono esentati dalla tassa sul CO₂ secondo l'articolo 96 capoverso 2.

$FR_{in\ corso,y,v}$ Fattore di riferimento dell'anno y; è calcolato come segue:

$20 > y - v$: 100 %;

$20 \leq y - v < 24$: 80 %;

$24 \leq y - v < 29$: 60 %;

$29 \geq y - v$: 40 %;

dove:

y periodi di monitoraggio

v anno di installazione della fonte di calore a combustibili fossili più vecchia da sostituire

WVN Deduzione forfettaria del 10 % per perdite di calore della rete di distribuzione del calore.

$FE_{in\ corso}$ Fattore di emissione della rete di riscaldamento a distanza esistente, incluso rendimento, correlato al tipo di fonte di calore centralizzata da sostituire o alle fonti di calore centralizzate da sostituire; è calcolato come segue:

- per progetti che sostituiscono solo fonti di calore a gas naturale: $FE_{in\ corso} = 0,226 \text{ tCO}_2/\text{MWh}$
- per progetti che sostituiscono solo fonti di calore a olio di riscaldamento: $FE_{in\ corso} = 0,312 \text{ tCO}_2/\text{MWh}$
- per progetti che sostituiscono solo fonti di calore a gas naturale e olio da riscaldamento: $FE_{in\ corso} = 0,269 \text{ tCO}_2/\text{MWh}$

- per progetti che sostituiscono fonti di calore fossili e rinnovabili:
 $FE_{in\ corso} = 0,113\ tCO_2/MWh$

Allegato 9
(art. 46 cpv. 1, 46a cpv. 2 e 46b cpv. 1 e 3)

Calcolo dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per i gestori di impianti nel SSQE

Rimando fra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 9»
(art. 46 cpv. 1 e 1^{bis}, 46a cpv. 2 e 46b cpv. 1 e 3)

N. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5a, 1.7, 1.7a e 1.8

1.1 La quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito è calcolata in base ai seguenti parametri di riferimento relativi al prodotto:

Prodotto	Parametro di riferimento (numero di diritti di emissione per t di prodotto)
Coke	(...)
Minerale sinterizzato	(...)
Ghisa allo stato liquido	(...)
Anodo precotto	(...)
Alluminio	(...)
Clinker di cemento grigio	(...)
Clinker di cemento bianco	(...)
Calce	(...)
Calce dolomitica	(...)
Calce dolomitica sinterizzata	(...)
Vetro float	(...)
Bottiglie e flaconi di vetro non colorato	(...)
Bottiglie e flaconi di vetro colorato	(...)
Prodotti in fibra di vetro a filamento continuo	(...)
Mattoni faccia a vista	(...)
Mattoni per pavimentazione	(...)
Tegole	(...)
Polvere atomizzata	(...)
Gesso	(...)
Gesso secondario essiccato	(...)
Pasta kraft a fibre corte	(...)
Pasta kraft a fibre lunghe	(...)
Pasta al bisolfito, pasta termomeccanica e meccanica	(...)
Pasta di carta recuperata	(...)
Carta da giornale	(...)
Carta fine non patinata	(...)
Carta fine patinata	(...)

Prodotto	Parametro di riferimento (numero di diritti di emissione per t di prodotto)
Carta tissue	(...)
Testliner e fluting	(...)
Cartone non patinato	(...)
Cartone patinato	(...)
Acido nitrico	(...)
Acido adipico	(...)
Cloruro di vinile monomero (VCM)	(...)
Fenolo/Acetone	(...)
S-PVC	(...)
E-PVC	(...)
Soda	(...)
Prodotti di raffinaria	(...)
Acciaio al carbonio da forni elettrici ad arco	(...)
Acciaio alto legato da forni elettrici ad arco	(...)
Getto di ghisa	(...)
Lana minerale	(...)
Cartongesso	(...)
Nerofumo (carbon black)	(...)
Ammoniaca	(...)
Cracking con vapore	(...)
Idrocarburi aromatici	(...)
Stirene	(...)
Idrogeno	(...)
Gas di sintesi	(...)
Ossido di etilene/glicoli etilenici	(...)

1.2 Se non è applicabile alcun parametro di riferimento relativo al prodotto, la quantità dei diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito è calcolata secondo il parametro di riferimento relativo al calore nel seguente modo:

(...) diritti di emissione per TJ di calore misurabile, ove solo il calore misurabile generato o importato da altri impianti, i cui gestori prendono parte al SSQE, ha diritto all'assegnazione di diritti di emissione, purché questo calore non sia generato dall'impiego di energia nucleare e:

- a. all'interno dei limiti del sistema del gestore di impianti, che prende parte al SSQE, sia utilizzato per fabbricare prodotti, generare energia meccanica impiegata a scopi diversi dalla generazione di energia elettrica, riscaldare o refrigerare, comunque non per la generazione di energia elettrica; oppure
- b. sia esportato a terzi al di fuori del SSQE, fatta eccezione per le esportazioni per la generazione di energia elettrica e il trasferimento del calore importato.

- 1.3 Se non è applicabile alcun parametro di riferimento relativo al prodotto né il parametro di riferimento relativo al calore, la quantità dei diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito è calcolata secondo il parametro di riferimento relativo ai combustibili nel modo seguente:
- (...) diritti di emissione per TJ di potere calorifico se all'interno dei limiti del sistema del gestore di impianti che prende parte al SSQE:
- a in impianti il cui scopo principale è la produzione di calore si produce calore non misurabile utilizzato per fabbricare prodotti, generare energia meccanica impiegata a scopi diversi dalla generazione di energia elettrica, riscaldare o refrigerare, ma non per generare energia elettrica; oppure
 - b. mediante combustione in torcia per ragioni di sicurezza si produce calore non misurabile.
- 1.4 Se non è applicabile nessuno dei parametri di riferimento di cui ai numeri 1.1–1.3, la quantità dei diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito per le emissioni risultanti direttamente e immediatamente da un processo di produzione è calcolata moltiplicando le emissioni di processo per 0,97 per gli anni 2021–2027 e per 0,91 a partire dal 2028.
- 1.5a Il calore generato da energia elettrica secondo i numeri 1.2 o 1.3 dà diritto all'assegnazione di diritti di emissione.
- 1.7 Se il calore utilizzato all'interno di un elemento di assegnazione con un parametro di riferimento relativo al prodotto è importato da terzi che non prendono parte al SSQE, risulta dalla produzione di acido nitrico o è generato dall'impiego di energia nucleare, l'assegnazione a titolo gratuito calcolata secondo il parametro di riferimento relativo al prodotto è ridotta di questa quantità di calore, moltiplicata per il parametro di riferimento relativo al calore di (...) diritti di emissione per TJ.
- 1.7a Se gas residui vengono combusto in torcia all'interno di un elemento di assegnazione con un parametro di riferimento relativo al prodotto, senza che il calore risultante venga utilizzato, l'assegnazione a titolo gratuito calcolata secondo il parametro di riferimento relativo al prodotto è ridotta delle emissioni di CO₂ così generate. È esclusa la combustione in torcia per ragioni di sicurezza.
- 1.8 Per gli impianti destinati principalmente allo smaltimento dei rifiuti speciali secondo l'articolo 3 lettera c OPSR⁹, la quantità dei diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito viene calcolata secondo il numero 1.3 per i combustibili di supporto impiegati e secondo il numero 1.4 per le emissioni risultanti dalla combustione dei rifiuti speciali. Non si applica il parametro di riferimento relativo al calore di cui al numero 1.2.

⁹ RS 814.600

N. 2.1 e 2.3–2.5

- 2.1 Per ogni elemento di assegnazione, la quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito è calcolata per ogni anno di partecipazione al SSQE, fatti salvi i numeri 3 e 5, conformemente alla seguente formula:

$$\text{Assegnazione}_i = PR * QA * CL_i * CBAM_i * FCI_i$$

Assegnazione _i	Assegnazione nell'anno i
PR	Parametro di riferimento
QA	Quota di attività (riferita al rispettivo parametro di riferimento)
CL _i	Fattore di adeguamento nell'anno i secondo il numero 3.1
CBAM _i	Fattore di adeguamento nell'anno i secondo il numero 3.1a
FCI _i	Fattore di correzione intersettoriale nell'anno i

- 2.3 La quota di attività si riferisce al rispettivo parametro di riferimento. Essa è stabilita alla prima assegnazione per ogni elemento di assegnazione (quota di attività storica) e corrisponde alla media aritmetica dei valori annuali negli anni 2014–2018 per il periodo di assegnazione 2021–2025 e alla mediana dei valori annuali negli anni 2019–2023 per il periodo di assegnazione 2026–2030.
- 2.4 In mancanza di valori annuali per almeno due interi anni civili nel periodo di riferimento di cui al numero 2.3, la quota di attività storica corrisponde al valore annuale del primo anno civile intero dopo la messa in esercizio degli impianti rilevanti. Se la messa in esercizio è successiva al 1° gennaio 2021 per il periodo di assegnazione 2021–2025 o successiva al 1° gennaio 2026 per il periodo di assegnazione 2026–2030, l'assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per il periodo tra il momento della messa in esercizio e il 31 dicembre dello stesso anno è calcolata con la quota di attività effettiva di questo periodo.
- 2.5 In caso di modifiche permanenti delle quote di attività durante un periodo di riferimento di cui al numero 2.3, che comporterebbe una modifica annuale dell'assegnazione a titolo gratuito di cui al numero 5 di oltre 100 000 diritti di emissione, le quote di attività dell'intero periodo di riferimento di cui al numero 2.3 sono corrette tenendo conto di queste modifiche permanenti nel calcolo di cui al numero 2.1.

N. 3

- 3.1 Per i settori e i sottosettori non menzionati nell'allegato della decisione 2019/708/UE¹⁰, le quantità calcolate secondo il numero 2 sono moltiplicate per i seguenti fattori di adeguamento:

¹⁰ Decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione, del 15 feb. 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la

- 3.1.1 per il 2021: 0,3
 - 3.1.2 per il 2022: 0,3
 - 3.1.3 per il 2023: 0,3
 - 3.1.4 per il 2024: 0,3
 - 3.1.5 per il 2025: 0,3
 - 3.1.6 per il 2026: 0,3
 - 3.1.7 per il 2027: 0,225
 - 3.1.8 per il 2028: 0,15
 - 3.1.9 per il 2029: 0,075
 - 3.1.10 per il 2030: 0
- 3.1a Per la produzione di merci menzionate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956¹¹, le quantità calcolate secondo il numero 2 sono moltiplicate per i seguenti fattori di adeguamento:
- 3.1a.1 per il 2026: 0,975
 - 3.1a.2 per il 2027: 0,95
 - 3.1a.3 per il 2028: 0,9
 - 3.1a.4 per il 2029: 0,775
 - 3.1a.5 per il 2030: 0,515
- 3.2 Se un gestore di un impianto fornisce calore a terzi, sono determinanti i fattori di adeguamento di cui ai numeri 3.1 e 3.1a degli utilizzatori di calore.
- 3.3 Il fattore di adeguamento di cui al numero 3.1 per il calore calcolabile ammonta a 0,3 se tale calore è distribuito tramite una rete ed è utilizzato per la preparazione di acqua calda, il riscaldamento o la refrigerazione dei locali negli edifici o nelle ubicazioni i cui gestori non prendono parte al SSQE; fa eccezione il calore misurabile utilizzato direttamente o indirettamente per la fabbricazione di prodotti o la generazione di energia elettrica.
- 3.4 Per la fabbricazione di niacina come pure per gli impianti il cui scopo principale è lo smaltimento di rifiuti speciali di cui all'articolo 3 lettera c OPSR, il fattore di adeguamento di cui al numero 3.1 è pari a 1.

N. 4

Abrogato

determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO₂ per il periodo dal 2021 al 2030, versione della GU L 120 dell'8.5.2019, pag. 20

¹¹ Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 mag. 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, versione della GU L 130 del 16.5.2023, pag. 52

N. 5.2.3

5.2.3 I parametri considerati ai fini del calcolo dell'assegnazione sono in particolare:

1. il calore utilizzato all'interno di un elemento di assegnazione con parametro di riferimento relativo al prodotto secondo il numero 1.7;
2. le emissioni generate dalla combustione in torcia di gas residui all'interno di un parametro di riferimento relativo al prodotto secondo il numero 1.7*a*.

Allegato 15
(art. 46e, 46f e 46g)

Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili e della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per gli operatori di aeromobili

Rimando fra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 15»

(art. 46e e 46h)

Titolo

Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili e della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per l'utilizzo di carburanti per l'aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni

N. 2-4

Abrogati

5 Quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito a un operatore di aeromobili secondo l'articolo 46h per l'utilizzo di carburanti per l'aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni

- 5.1 Per l'utilizzo dei seguenti carburanti per l'aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni è possibile l'assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione:
- a. carburanti per l'aviazione sintetici rinnovabili, per i quali il fattore di emissione secondo l'allegato 16 numero 3.3 lettera b è pari a zero;
 - b. biocarburanti rinnovabili per l'aviazione di cui all'articolo 2 numero 34 della direttiva (UE) 2018/2001¹², per i quali il fattore di emissione secondo l'allegato 16 numero 3.3 lettera a è pari a zero;
 - c. altri carburanti per l'aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni, il cui contenuto di energia non proviene da fonti fossili e che possono essere computati all'obbligo di miscelazione di cui all'articolo 28f della legge sul CO₂.

¹² Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dic. 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione), versione della GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2024/1711, versione della GU L, 2024/1711, del 26.6.2024

- 5.2 La quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito a un operatore di aeromobili secondo l'articolo 46h per l'utilizzo di carburanti per l'aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni («SAF allowances») è calcolata come segue:

Assegnazione_{SAF-allowances} = \sum differenze di costo da compensare / prezzo di un diritto di emissione.

- 5.3 Le differenze di costo tra i carburanti per l'aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni e il carburante fossile sono calcolate come segue per ognuno dei suddetti carburanti:

$$\text{Differenze di costo} = P_a - (P_f + P_{SSQE}) * Q$$

P_a: prezzo per tonnellata di carburante per l'aviazione rinnovabile o a basso tenore di emissioni

P_f: prezzo per tonnellata di carburante fossile per l'aviazione

P_{SSQE}: risparmi nel SSQE per tonnellata di carburante per l'aviazione rinnovabile o a basso tenore di emissioni

Q: quantità in tonnellate di carburante per l'aviazione rinnovabile o a basso tenore di emissioni

- 5.4 Per i prezzi dei carburanti per l'aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni, il prezzo del carburante fossile per l'aviazione e il prezzo di un diritto di emissione sono determinanti i dati pubblicati annualmente dalla Commissione europea, per l'anno precedente, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

- 5.5 Le differenze di costo tra i carburanti per l'aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni e il carburante fossile per l'aviazione sono compensate come segue:

- a. 95 per cento della differenza di costo per i carburanti per l'aviazione secondo il numero 5.1 lettera a;
- b. 70 per cento della differenza di costo per i carburanti per l'aviazione secondo il numero 5.1 lettera b;
- c. 50 per cento della differenza di costo per i carburanti per l'aviazione secondo il numero 5.1 lettera c.